



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 aprile 2013 (17.04)
(OR. en,es,fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0373 (COD)**

**7700/13
ADD 1 REV 1**

**CODEC 633
CONSUM 51
MI 221
JUSTCIV 65
OC 158**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 17795/11 CONSOM 196 MI 616 JUSTCIV 339 CODEC 2242

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) **(prima lettura)**

- Adozione dell'atto legislativo **(AL + D)**

= Dichiarazione

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 17.4.2013

Dichiarazione della Spagna relativa alla direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)

Sin dall'adozione delle raccomandazioni del 1998 e del 2001, la Spagna sostiene tutte le iniziative relative alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e continuerà a incoraggiare la creazione e lo sviluppo di questo tipo di organismi conformemente al testo adottato oggi.

Tuttavia non può accettare il contenuto dell'articolo 13 nella misura in cui esige che i professionisti che sono tenuti o si sono impegnati a ricorrere ad organismi ADR forniscano doppie informazioni.

In primo luogo, questi devono fare riferimento a tale obbligo o impegno sui loro siti web e nella totalità dei contratti o delle condizioni generali. In secondo luogo, devono ripetere queste informazioni ogni volta che respingono un reclamo presentato loro direttamente. Inoltre, in tali casi devono precisare ancora una volta se faranno ricorso o meno a tali organismi, sebbene il fatto di essersi precedentemente impegnati o di essere tenuti ad avvalersi dei suddetti organismi implichi che la risposta non può che essere positiva.

D'altro canto, i professionisti che non si sono impegnati o non sono tenuti ad avvalersi di un organismo ADR devono solo menzionare gli organismi ADR competenti quando respingono un reclamo presentato loro direttamente da un consumatore, precisando in quel momento se faranno ricorso o meno a tali organismi, cosa sulla quale restano interamente liberi di decidere.

Per evitare il duplice obbligo che incombe pertanto sui professionisti che si sono già impegnati ad avvalersi di organismi ADR ma non su coloro che non lo hanno fatto, i primi troveranno più allettante astenersi dall'accettare l'intervento di organismi ADR prima di un reclamo; in tal modo eviteranno di dover fornire informazioni sui loro siti web e in tutti i loro contratti, in tal modo eviteranno di dover fornire informazioni sui loro siti web e in tutti i loro contratti. Questo spingerà inoltre altri professionisti a non impegnarsi in anticipo a fare ricorso ad organismi ADR, semplificando così gli obblighi di informazione imposti loro dalla direttiva.

La finalità della direttiva, ossia migliorare il mercato interno al dettaglio e fornire ai consumatori la possibilità di ricorso creando organismi ADR con una maggiore copertura e una diffusione più capillare potrebbe risultare compromessa e l'impatto sul rafforzamento della protezione dei consumatori in termini di accesso alla giustizia potrebbe essere negativo.

Dopo 20 anni di sviluppo, il sistema spagnolo di mediazione e arbitrato, gestito e finanziato con fondi pubblici, copre la totalità del territorio e tutti i settori economici. Più dell'80% dei reclami pervenuti ai nostri organismi ADR provengono da società che si sono impegnate a farvi ricorso e cui ora il nuovo testo chiede di fornire doppie informazioni. Tra queste vi sono le principali società di telecomunicazioni, che ricevono circa 25 milioni di reclami l'anno e che rappresentano oltre 60 milioni di utenti destinatari di bollette mensili.

La Spagna ha dato il suo sostegno al testo di orientamento generale del Consiglio. Avrebbe anche accettato, senza esitazione, la proposta illustrata nel testo originario della Commissione, che avrebbe contribuito a far conoscere meglio gli organismi ADR, in quanto chiedeva a tutte le società di fornire informazioni al riguardo. Tuttavia, per i motivi sopra enunciati, si asterrà dalla votazione sull'adozione della direttiva in quanto non può accettare la formulazione finale dell'articolo 13.

Dichiarazione del Regno Unito riguardo alle implicazioni dell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva sull'ADR

Il Regno unito manifesta la sua preoccupazione per il fatto che l'imposizione in questo modo di requisiti obbligatori in materia d'informazione ai professionisti che non intendono ricorrere all'ADR provocherà confusione tra i professionisti e i consumatori, imporrà inutili oneri ai professionisti e causerà problemi di conformità e di applicazione. L'impatto di tale disposizione dovrebbe essere strettamente monitorato dalla Commissione e essere oggetto di particolare attenzione nella relazione sull'applicazione della direttiva.
